SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 110)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREU, MARTINAZZOLI, VERNASCHI, LONGO, MANENTE COMUNALE, COLELLA, DELLA PORTA, RICCI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge dal titolo « Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali », in cui si possono già individuare due aspetti della materia (assunzione e gestione), risulta evidentemente ispirato al criterio di rendere possibile un più vasto e diffuso intervento dei suddetti enti, aggiornando e ampliando il concetto di pubblico servizio con una estensione del diritto di privativa e riducendo conseguentemente l'ambito della concessione di servizi a favore di imprese private per le quali si indicano condizioni applicative e valutazioni sulla entità degli indennizzi nei casi di assunzione diretta da parte degli stessi enti.

Mentre in linea di principio affronta una tematica sempre più vasta e complessa, che interessa direttamente cittadini, comunità, enti ed istituti, tende a presentare in maniera attuale una materia regolata tuttora dalla legislazione della legge n. 103 del 1903, del regolamento del 1904 e infine dal testo unico numero 2578 del 1925. Ma per ciò stesso si evidenziano immediatamente difficoltà per una tale disciplina che consideri settori vecchi e nuovi, attraverso una legge che intenda inserirsi e adattarsi al processo di evoluzione e di rinnovazione delle strutture e competenze delle entità locali e dello Stato repubblicano.

In periodi non lontani si sono presentati vari disegni di legge tra i quali vogliamo citarne alcuni.

Nel 1958, d'iniziativa dei senatori Corbellini e Giraudo « Riforma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province » e d'iniziativa dei deputati Pieraccini, Lombardi Riccardo ed altri « Assunzione di pubblici servizi da parte di comuni e province » (con materia e non solo titolo sostanzialmente uguali); dei deputati Curti, La Pira ed altri, con identico titolo ma con varianti nella materia; si tratta, come si vede, di proposte tutte intese ad una più aggiornata ed idonea disciplina dell'assunzione dei servizi.

Nel 1962, d'iniziativa dei deputati D'Onofrio, Ingrao ed altri « Sviluppo e potenziamento delle aziende municipalizzate ».

Nel 1967, d'iniziativa dei deputati De Ponti, Scricciolo ed altri « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, delle province e delle regioni ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

Nel 1968, d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri « Norme sul riconoscimento e la regolamentazione delle partecipazioni dei comuni e delle province a società per azioni » con riferimenti anche al problema al nostro esame. E così nello stesso periodo per iniziativa dei deputati Roberti, Pazzaglia ed altri « Partecipazione dei dipendenti delle aziende municipalizzate all'amministrazione delle imprese medesime ».

Disegno di legge di più diretta relazione troviamo ancora nel 1968, a firma del senatore Trabucchi con il titolo: « Modificazioni del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province ».

Nel 1969, per iniziativa dei senatori Maccarrone, Borsari ed altri « Adeguamento dei controlli sugli atti degli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali » e la prima stesura dell'attuale disegno di legge per iniziativa dei senatori Spagnolli, Formica, Morlino ed altri avente per titolo: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzizone diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province ».

Nello stesso periodo, alla Camera, a firma Guerrini Giorgio « Modifica dell'articolo 1 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

È quindi presentato dai deputati De Ponti, Silvestri ed altri « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, delle province e delle regioni ».

Infine nel 1970, alla Camera dei deputati, proposta a firma Vespignani, Flamigni, Arzilli ed altri « Ordinamento delle aziende pubbliche locali e regionali ».

Si giunge, con il disegno di legge a firma dei senatori Spagnolli, Formica, Jannelli, Li Vigni, Maccarrone del 1971 « Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali », ripresentato il 30 giugno 1972, con il n. 108 a firma Spagnolli, Buzio, Colombo e Maccarrone, all'inizio della VI legislatura.

Per varie cause e soprattutto per decandenze legislative questi disegni di legge non hanno concluso il loro *iter*. Pur senza esprimere giudizi sulle varie interruzioni nè considerare il merito di essi ci pare doveroso affermare come ulteriori ritardi nell'affrontare decisamente una materia che — ripetiamo — risulta sempre più complessa, renderebbe ancor più precaria e congesta la situazione del settore e gravi le implicazioni strutturali e finanziarie degli enti locali cui si riferiscono, alla fine, le respansabilità dei servizi.

Ricordando ancora che il succitato disegno di legge a firma del senatore Spagnolli ed altri ha avuto un lungo e travagliato cammino presso la 1ª Commissione del Senato (quasi due anni) ci preme sottolineare che un esame approfondito operato da una Sottocommissione, con l'assistenza della CISPEL e raccogliendo pareri delle organizzazioni ANCI e UPI, si è concluso con un testo definitivamente sottoposto al giudizio della Commissione nella primavera di quest'anno. Ed è sulle risultanze di tale elaborazione che si configura il presente disegno di legge per il quale si ribadisce il fondamentale concetto che esso vuol essere una legge-quadro non rigida e settoriale in grado di offrire elementi che consentano di rapportare il più possibile alle realtà attuali degli enti locali e dello Stato la normativa vigente (normativa che, ripetiamo, risale a oltre 50 anni addietro). In altre parole, la legge che si propone intende indicare un indirizzo di politica amministrativa perchè gli enti locali possano muoversi adeguando strutture e mezzi per servizi pubblici — che si riconoscono di dimensioni e qualità sempre più emergenti — consentendo di operare con responsabilità ed effettiva autonomia amministrativa e finanziaria.

Autonomia, competenze e responsabilità che dovranno inquadrarsi in un contesto strutturale e normativo generale dello Stato, inteso non tanto a tracciare limitazioni ma ad evitare dispersioni e sperequazioni, provvedimenti isolati, iniziative di dubbia legittimità e di scarsa consistenza attraverso organizzazioni isolate e scoordinate dal territorio, a regolare la diffusa disparità normativa ed amministrativa, specie nei livelli giuridici e retributivi del personale, a chiarire il meglio possibile limiti di controlli e competenze.

Perciò al fondo del provvedimento ci pare poter ritrovare due caratteristiche che meritano particolare attenzione:

1) la configurazione funzionale e strutturale dell'Azienda esercente il servizio pubblico deve ispirarsi, in linea di massima, a princìpi generali di economicità ed efficienza funzionale;

2) le iniziative ed i provvedimenti amministrativi, i rapporti e le responsabilità intercorrenti tra la stessa Azienda e l'Amministrazione locale da cui essa trae legittimazione debbono a questa sempre riferirsi e muoversi secondo gli indirizzi di politica generale dalla stessa deliberati.

In tal senso lasciando alle forze politiche e parlamentari la loro pertinente ed autonoma valutazione, pare potersi affermare anche alla luce delle osservazzioni e degli studi consolidati dagli organismi associativi già citati, che tali criteri di indirizzo possono garantire reale funzionalità economica e produttiva generale delle aziende, sia pure nella erogazione di servizi anzichè di beni.

Ci basta esemplificare alcuni punti: estensione e coordinamento di servizi vecchi, istituzione di nuovi, partecipazione delle comunità e delle forze politiche e sindacali, prezzi politici, margini operativi del servizio e loro limiti di equilibrio finanziario nella gestione, trattamenti normativi ed economici del personale. Sono elementi peculiari da tener presenti nelle condizioni operative dell'assunzione e della gestione del servizio pubblico.

Dopo queste premesse che possono apparire generiche e senza fermarci a considerare il duplice aspetto della legge (assunzione e gestione) che potrebbero consigliare una separata articolazione, ci sembra utile esprimere tre esigenze preliminari.

La prima riguarda una conoscenza il più possibile aggiornata della consistenza qualitativa e quantitativa delle strutture operanti nel settore dei servizi pubblici, della situazione giuridica ed economica degli organi decisionali ed esecutivi, dei loro rapporti con gli enti locali, delle consistenze patrimoniali ed economiche e delle previsioni di sviluppo alla luce delle incalzzanti esigenze sociali nei settori tradizionali e nelle nuove materie (si pensi ai problemi degli inquinamenti, degli scarichi industriali e dei rifiuti urbani, della conservazione e difesa dei beni culturali e dell'ambiente). Tutto ciò si potrebbe ricavare attraverso una consultazione ed una ricognizione ordinata ed organica che raccolga dati, esperienze e progetti in atto e in studio da parte di enti, organizzazioni e istituti rappresentativi (prima di tutti la CISPEL). Da questa rilevazione dovrebbero risultare non solo le capacità e le carenze funzionali ma anche le esigenze e le possibilità immediate di aggiornamento tecnico e legislativo, tenuto conto non solo che la vigente normativa è quella già citata dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte di comuni e province (regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e relativi regolamenti derivati dalla legislazione del 1903) ma soprattutto delle nuove realtà istituzionali e legislative. Ci riferiamo ai titoli III e V della Carta costituzionale repubblicana, alle norme riguardanti le regioni a statuto speciale, ed a quelle a statuto ordinario con le relative competenze, attribuzioni e strutture.

La seconda esigenza che appare rilevante per evidenti ragioni di logica sistematica, dal momento che tocca e propone una adeguata revisione normativa dei servizi pubblici degli enti locali, riguarda la definitiva riforma e aggiornamento della legislazione strutturale e amministrativa degli stessi enti locali, riforma che dovrebbe procedere parallelamente a quella che regola i servizi, per armonizzarsi con essa ed attingervi i princìpi basilari di autonomia e coordinamento.

La terza, collegata per aspetti tutt'altro che secondari al sistema di assunzione e gestione dei servizi pubblici, allo stato attuale, nella già accennata realtà dei comuni, delle province e delle regioni, riguarda la loro situazione finanziaria. A parte la ben nota difficoltà dei bilanci delle Amministrazioni, appare necessario evitare — tra l'altro — che l'adozione di provvedimenti che incidono sulle funzioni degli enti locali avvenga in termini e tempi discordi se non contrastanti con quanto disposto dal settimo comma dell'articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, riguardante la riforma tributaria e che recita: « entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà stabilita — con legge ordinaria

— la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni... in relazione alla riforma tributaria ed alle funzioni ed ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi... » (riferimento palese all'aggiornamento del testo unico sulla legge comunale e provinciale e alle dimensioni operative delle regioni).

Abbiamo premesso queste considerazioni ritenendo che debbano essere tenute presenti senza ritardare l'*iter* del disegno di legge in esame.

Alcune parti del disegno di legge riteniamo possano meritare particolare attenzione: definizione e ampiezza del servizio pubblico, rapporti tra l'azienda e l'ente locale e tra questo e la Regione, caratteri del servizio in regime di privativa, problemi finanziari, disciplina degli organi amministrativi e del personale.

Poichè concetto e finalità del provvedimento è quello di ampliare la possibilità di intervento dell'impresa operante in servizi pubblici, facendo cioè assumere e gestire, direttamente o indirettamente, all'ente locale le varie attività « volte al benessere e allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate » onde evitare incertezze interpretative e controversie giuridiche e costituzionali sul titolo e tipo di « servizio pubblico » (è superfluo ricordare come giuristi e tecnici siano largamente divisi sulla materia, oggetto di dibattiti e mutevoli interpretazioni), si è ritenuto opportuno aggiungere ad una sintetica premessa una elencazione indicativa dei servizi assumibili dall'ente locale, elencazione tanto più valida quale aggiornata espressione di quella del testo unico del 1925 alla luce delle esigenze che emergono sempre più dalle varie comunità locali (si pensi ancora — oltre a quelli già citati — ad aeroporti, eliporti, autorimesse, biblioteche, musei, parchi, zone turistiche, campeggi, eccetera).

Altro argomento largamente discusso riguarda il diritto di privativa. Esso propone interrogativi di legittimità rispetto all'articolo 43 della Costituzione in ordine alla facoltà che si potrebbe riconoscere in modo troppo generico (parallelamente a quanto detto per la delimitazione del titolo di servizio pubblico) all'ente locale di assumere un servizio in regime di privativa. Come già detto, pur riconoscendo le straordinarie differenze rispetto alle condizioni previste dal testo unico di oltre 50 anni fa, non possiamo dimenticare che la giurisprudenza è concorde nell'affermare la tassatività della indicazione dei servizi pubblici suscettibili di assunzione con diritto di privativa (citiamo, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 1962, n. 687, in *Foro amministrativo*, 1962, 2, 324).

Non si può inoltre tacere che accanto alle privative di diritto sussistono i monopoli di fatto in relazione a servizi per i quali la legge non autorizza la privativa e che tuttavia i comuni riservano sostanzialmente a sè ed ai concessionari valendosi di altri poteri a loro disposizione, il che accade, ad esempio, quando l'esercizio del servizio presuppone l'occupazione di beni appartenenti al demanio pubblico (collocazione di condotte nel sottosuolo, accessi a stabilimenti statuali, eccetera).

Senza ulteriori specificazioni rimane, in sostanza, fermo il principio che la legge vigente non autorizza la gestione da parte degli enti locali, col diritto di privativa, se non con riferimento a ben determinati servizi e che, ai fini del nostro disegno di legge, le sopracitate cosiddette privative di fatto non hanno rilevanza. Riteniamo utile pertanto ribadire il dettato dell'articolo 43 della Costituzione per cui « la legge consente la possibilità di attribuire ad enti pubblici per ragioni di utilità generale la facoltà di concedere in esclusiva determinate categorie di imprese e, tra le altre, quelle relative a servizi pubblici essenziali che abbiano carattere di preminente interesse generale ». Sulla materia la Corte costituzionale, ricordiamo ancora, ha emesso la sentenza 23 marzo 1960, n. 11 (vedi *Giustizia Civile*, 1960, III, 52).

L'articolo 4 del disegno di legge ci pare adempia a tale esigenza.

Correlativamente riteniamo interessante ricordare le perplessità emerse in varie situazioni per quanto attiene alla facoltà dell'ente locale di operare espropriazione o riscatto del servizio (articoli 4 e 5) sull'atto di espropriazione affidato alla competenza della Giunta regionale mentre ci pare debbano essere opportunamente lasciati a disciplina locale sia la definizione amministrativa dell'espropriazione (non limitata però agli im-

pianti e materiali ma alla impresa globalmente considerata) sia la determinazione delle indennità.

L'articolo 5 tratta della durata della concessione e delle operazioni di riscatto di un servizio pubblico già affidato in concessione a privati. Si è ritenuto riferirci ancora allo schema concettuale della vigente legislazione nella già affermata necessità di contemperare le esigenze del servizio per l'ente locale con la certezza del diritto ai titolari delle concessioni in atto. In questo concetto abbiamo ritrovato interessanti elementi in vari disegni di legge delle passate legislature (disegno di legge 250 del 15 settembre 1958 degli onorevoli Pieraccini e Lombardi; disegno di legge 161 del 15 ottobre 1958 del senatore Corbellini) nelle quali si propone riduzione dei termini per il riscatto e diversificate valutazioni per le indennità.

Insieme a più aggiornate norme sulla durata dei tempi di riscatto nel disegno di legge si introduce, sia pure in maniera attenuata, il computo del lucro cessante e — degna di nota — la norma che consente l'automatica immissione dell'ente locale nella proprietà e nel possesso degli impianti al momento in cui avviene il passaggio, nonchè la salvaguardia dei diritti del personale.

Gli aspetti finanziari hanno costituito e costituiscono ovviamente l'argomento di maggiore impegnativa valutazione considerata la eccezionale importanza di essi per ottenere un reale funzionamento del servizio. È appena il caso di ricordare il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato riguardo al disegno di legge Spagnolli ed altri, così come le osservazioni critiche espresse nell'avviato dibattito in Commissione di fronte ad una indefinita ma certamente impressionante previsione di spese e di oneri per gli enti locali e per la cassa depositi e prestiti.

Si propongono quindi — e ci pare adeguatamente — sostanziali modificazioni alla prevista disposizione legislativa in materia.

Il testo proposto inoltre (articolo 9) è coerente con quello di cui al successivo articolo 29 che prevede le stesse modalità per la contrattazione di mutui da parte delle aziende speciali, armonizzandosi con il successivo articolo 31.

Si è infatti ritenuto che non possano dettare norme concernenti le funzioni della Cassa depositi e prestiti, qual è l'obbligo a concedere mutui in un provvedimento concernente tutt'altra materia, nè si è ravvisato coerente con il carattere di ordinamento generale del disegno di legge, inserire in esso impegni di ordine finanziario per lo Stato mediante la concessione di contributi per la gestione dei pubblici servizi.

Si è del resto osservato che eventuali concessioni di contributi saranno, tra l'altro, sottratte alla competenza dello Stato e trasferite alle Regioni per le materie previste dall'articolo 117 della Costituzione tra le quali rientrano servizi pubblici di grande importanza come gli acquedotti, i trasporti, i mercati, le fognature, l'igiene urbana, le farmacie.

In ogni caso gli aspetti finanziari dei servizi pubblici locali andranno affrontati e risolti nel quadro generale dei problemi della finanza degli enti locali.

Per queste ragioni si è ritenuto — come accennato all'inizio — di sostituire il criticato articolo 11 del disegno di legge, con altro testo, il quale in un certo senso riassume disposizioni di legge già in vigore e le estende a tutti i servizi pubblici locali (1).

---

(1) *Vedi*:

— Legge 21 novembre 1950, n. 1030, e successive modificazioni: « Agevolazione ai comuni del finanziamento corrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate ».

— Disegno di legge FABBRI - Atti Camera dei deputati n. 54: « Integrazioni alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni per le opere di costruzione, miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua ».

— Legge 4 luglio 1967, n. 537: « Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua ».

— Legge 3 novembre 1971, n. 1069: « Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua ».

Con il testo che si propone, gli enti locali possono contrarre mutui al fine di provvedere all'apprestamento *ex novo* di servizi pubblici e per la costituzione di aziende speciali. Per l'ammortamento di tali mutui i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare garanzie mediante delegazione di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituende aziende nel limite di un terzo del loro ammontare.

Nonostante la relativa chiarezza delle disposizioni contenute nel testo unico del 1925, si è spesso riaffacciato, sotto la vigenza di tale normativa, il dubbio circa la sussistenza di una eventuale personalità giuridica delle aziende speciali.

La risposta, sia dottrinaria che giurisprudenziale, è stata generalmente negativa, ma proprio in questi ultimi tempi il dubbio è stato risollevato dall'Amministrazione finanziaria, che, pur senza addivenire alla formale dichiarazione di sussistenza di personalità giuridica delle aziende speciali, ha nondimeno affermato la autonoma soggettività tributaria delle stesse sul presupposto di una pretesa « autonomia giuridica ed economica » (Cfr. nota 22 luglio 1975, n. 11/998, della Direzione generale delle imposte dirette).

Sembra quindi opportuno che, nel momento stesso in cui si detta il nuovo assetto normativo della gestione dei pubblici servizi da parte degli enti locali, si definisca legislativamente la questione, anzichè lasciare scaturire la soluzione solo in via indiretta dalla interpretazione dei vari precetti normativi concernenti le aziende speciali.

Una disposizione espressa al riguardo appare tanto più opportuna, per le imprescindibili esigenze di certezza interpretativa, in quanto il testo di legge contiene talune innovazioni che, se non inquadrate in opportuno contesto normativo, potrebbero far sorgere nuovi e più fondati dubbi sulla natura giuridica delle aziende (si consideri ad esempio che la rappresentanza dell'azienda, affidata dalle norme del 1925 al direttore, viene ora attribuita al presidente della commissione amministratrice, il che porterebbe ad accentuare maggiormente il distacco dell'azienda dall'ente locale ed a concepire la commissione alla stregua di un Consiglio di amministrazione di società di capitali con personalità giuridica).

Si rende, perciò, necessario modificare quanto diceva il secondo comma dell'articolo 18 del disegno di legge Spagnolli ed altri, introducendovi l'affermazione che le aziende speciali, pur avendo « autonomia giuridica ed organizzativa », sono prive di personalità giuridica, e che, pur mantenendo bilancio e contabilità separate, non hanno « soggettività tributaria autonoma rispetto all'ente locale ».

Quest'ultima precisazione, concernente il difetto di soggettività tributaria, si rende opportuna, in quanto la soggettività tributaria è riconosciuta dalle leggi fiscali anche a molti soggetti privi di personalità giuridica, onde il difetto di quest'ultima non comporta automaticamente la mancanza di soggettività tributaria.

Tale assetto normativo viene, del resto, ad armonizzare perfettamente con quanto previsto dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che include fra i soggetti di imposta, oltre agli enti commerciali, « i consorzi, le associazioni non riconosciute nonchè le altre organizzazioni senza personalità giuridica » solo se « non appartenenti ad altri soggetti passivi ».

In coerenza con il diniego di personalità giuridica alle aziende, appare opportuno modificare pure l'ultimo comma dell'articolo 18 del testo precedente più volte citato che parla di « capacità » delle aziende (in conformità al dettato dell'articolo 2, terzo comma, del testo unico del 1925), con espressione giuridica che appare meglio riferibile ad individuare l'attitudine — assoluta o relativa — di un dato soggetto giuridico ad assumere la titolarità di situazioni e rapporti giuridici soggettivi.

Si propone perciò di spostare l'accento sulla legittimazione al compimento degli atti giuridici necessari al raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, ed alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione per le azioni che ne conseguono.

In sostanza, con questa formulazione della norma si viene a stabilire che i rapporti giuridici in questione fanno sempre capo all'en-

te locale, cui vanno imputati gli atti giuridici e nei cui confronti vanno istituiti gli eventuali rapporti processuali, con la particolarità che, trattandosi di rapporti ed atti inerenti all'attività della azienda speciale, la legittimazione al compimento dei negozi giuridici e la rappresentanza in giudizio spetteranno agli organi dell'azienda anzichè agli organi istituzionali dell'ente locale (sindaco, presidente di Giunta, assessori, eccetera).

In coerenza alla affermata carenza sia di personalità giuridica, che di soggettività tributaria delle aziende speciali (espressamente sancita all'articolo 14), diviene inutile la previsione di agevolazioni tributarie per gli atti attinenti la « fusione » di aziende di uno stesste ente locale, prevista dall'articolo 47 del disegno di legge Spagnolli, trattandosi di un fatto meramente organizzativo, che non incide in alcun modo sull'appartenenza del patrimonio aziendale, sempre riferibile all'ente locale.

Nel testo, agli articoli 41 e 42, si considera la opportunità di estendere il beneficio a tutte le imposte indirette eventualmente applicabili (bollo, registro, catastali, ipotecarie, INVIM, IVA) e per adeguare la norma alle nuove imposte sui redditi (IRPEG, ILOR) introdotte dalla riforma tributaria.

Per quanto attiene all'altra importante materia già citata all'inizio e che riguarda le norme per il personale è appena il caso di ripetere come risultino evidenti le sperequazioni normative ed economiche che si sono venute accumulando entro tale settore della pubblica amministrazione locale per cui sono legittime le preoccupazioni e le denunce circa la facilità con la quale in passato si è favorito non solo un disordinato settorialismo ma anche un deteriore diversificato trattamento all'interno di categorie di dipendenti di pubbliche amministrazioni e di imprese di servizi mediante demagogiche concessioni a livello aziendale e particolare.

Allo scopo di contrastare questa tendenza, di favorire un più diretto controllo da parte dell'ente locale di un trattamento economico e normativo di detto personale e di facilitare l'armonizzazione di tale trattamento con quello spettante al restante personale degli enti locali, si propone:

a) che il consiglio di amministrazione deliberi non solo la tabella numerica, ma anche il trattamento normativo ed economico del personale e gli accordi aziendali di lavoro (articolo 18);

b) che le anzidette materie rientrino tra quelle soggette poi alla speciale approvazione dell'ente locale (articolo 33) e conseguentemente sottoposte al controllo dei comitati regionali;

c) che comunque gli accordi integrativi di settore e aziendali possono disciplinare esclusivamente materie ad essi demandate dai contratti collettivi aziendali (articolo 36).

All'articolo 36 si formulano criteri relativamente ai trasferimenti del personale, adattando a tal fine anche a questo settore le disposizioni già approvate per i parastatali in ordine alle possibilità di trasferire personale da un servizio all'altro dello stesso ente locale o di altro ente in caso di cessazione di attività o di riduzione di organici.

Ed ancora l'articolo 36, mentre soddisfa esaurientemente l'esigenza di sancire il carattere contrattuale e privatistico del rapporto di lavoro nelle imprese pubbliche degli enti locali, afferma l'esigenza di riferire quanto più possibile la contrattazione collettiva al livello nazionale assegnando a quello aziedale e di settore la disciplina degli aspetti particolari a questi demandati dagli accordi nazionali. Superfluo perciò quanto si trovava precedentemente proposto nel senso per cui « tutti gli aspetti del rapporto di lavoro ed i problemi che abbiano riflesso sulle condizioni di lavoro sono contratti tra le aziende speciali e le loro associate ed i sindacati dei lavoratori ». Infatti anche senza di esso resta sancito il carattere contrattuale del rapporto di lavoro che deve investire « il trattamento economico e normativo del personale » e la contrattazione di « tutti gli aspetti » e dei « problemi che abbiano riflessi sulle condizioni di lavoro » appare formula tanto ampia da suscitare preoccupanti spinte rivendicative ed aberranti interpretazioni giuridiche.

Ricordiamo infine che sull'articolo 36 il Governo aveva presentato quattro emendamenti. Mentre una eventuale ripresentazione sarà ovviamente valutata, ci pare di poter esprimere il parere che essi considerano aspetti di natura regolamentativa del funzionamento interno dell'azienda e quindi non di tale importanza da essere introdotti in una legge quadro nazionale.

Ritornando alle disposizioni generali rileviamo come gli articoli dal 10 al 24 trattino disposizioni di natura strutturale e organizzativa del consorzio delle aziende speciali. Vale la pena di richiamare la loro importanza (e si prenda come esempio l'articolo 18) considerando non solo organi e funzioni di questi ma anche le correlazioni esistenti fra le norme autonome e competenze degli enti locali ed i rapporti di attribuzioni legislative e di controllo da parte degli organi regionali (l'osservazione vale anche per le aziende speciali).

Merita ancora considerare la parte riguardante il collegio dei revisori dei conti (articoli 20 e 21) nel senso che l'azienda nella sua struttura interna si ispira a grandi linee alla legislazione disciplinata dal codice civile per le società anonime. Per questo si ritiene utile la presenza del Consiglio dei revisori alle riunioni del Consiglio di amministrazione (cosa che non era prevista nel disegno di legge al quale ci siamo spesso riferiti e che avrebbe potuto contrastare con l'articolo 2405 del codice civile).

Mentre ci sembrano chiare le norme sui controlli, richiamiamo l'attenzione sull'articolo 34 che demanda agli organi regionali il controllo per la mera legittimità sulle deliberazioni e si esercita con motivata ordinanza entro termini perentori di tempo.

Importanti riteniamo ancora gli articoli 43 e 44 per i casi in cui aziende di un comune — particolarmente nel settore dei trasporti — estendono le attività in territorio di altro comune. Ciò può meglio disciplinare un problema che è ben noto per complesse vertenze. Si ricordi a questo proposito quanto deciso dal Consiglio di Stato (IV sezione 24 aprile 1967, n. 140 in *Foro Amm.*, 1967 e 27 dicembre 1969, n. 796 in *Il Consiglio di Stato* 1969, 1°, 25, 11) il quale non ha negato *a priori* la legittimità delle accennate operazioni ma ha prescritto per l'assunzione del servizio apposite deliberazioni del Consiglio comunale con la valutazione del carico e dell'utilità per i cittadini del comune sede dell'azienda e di quelli associati, con la stipulazione di appositi accordi per la ripartizione degli oneri.

Tra le norme transitorie si è ritenuto degno di esame un articolo finale (articolo 47) riguardante le concessioni già in vigore.

Concludendo, abbiamo cercato di esprimere con sufficiente chiarezza i complessi aspetti della materia lasciando alla disciplina regionale ed alla responsabile autonomia locale rispettivamente la facoltà legislativa e la gestione del servizio che si attuino nello spirito di realizzare una serie di efficienti servizi pubblici nell'interesse delle comunità locali e nelle indispensabili comuni responsabilità in modo che non aggravino pesi finanziari non ponderati sulle stesse amministrazioni e sui cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le province, i comuni e i consorzi tra enti locali provvedono, nell'ambito dei princìpi e secondo le norme generali stabilite dalla presente legge, all'assunzione e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto attività destinate a soddisfare necessità essenziali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni da essi rappresentate.

Le province e i comuni possono in particolare provvedere all'impianto ed assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

1) captazione, trasporto e distribuzione d'acqua;

2) trasporto di persone;

3) aeroporti ed eliporti;

4) parcheggi ed autorimesse;

5) produzione di gas manufatturato e distribuzione di gas sia naturale che manufatturato per usi domestici ed industriali, salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

6) produzione e distribuzione di energia elettrica sulla base delle concessioni previste dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

7) produzione e distribuzione del calore;

8) fognature;

9) illuminazione pubblica e impianti semaforici;

10) farmacie;

11) servizi sanitari;

12) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;

13) spazzamento e rimozione dei rifiuti dei suoli pubblici;

14) raccolta, trattamento e distribuzione del latte e derivati;

15) mercati pubblici dei prodotti orto-floro-frutticoli e dei prodotti alimentari;

16) mercati e macelli dei prodotti della zootecnia;

17) manutenzione di strade, parchi, giardini, edifici e impianti pubblici;

18) biblioteche, musei, monumenti e locali pubblici destinati allo sport ed a pubblici trattenimenti;

19) pubbliche affissioni;

20) trasporti funebri e impianti cemeteriali;

21) costruzione, manutenzione e assegnazione di case popolari;

22) esercizio di alberghi diurni e mense a carattere economico.

Art. 2.

Possono venire costituiti, dalle province e dai comuni interessati, consorzi per l'impianto e la gestione integrata, secondo piani organici, di complessi di servizi pubblici di pertinenza degli enti locali partecipanti di cui risulti conveniente l'esercizio congiunto, ovvero di singoli servizi, qualora non ricorra tale convenienza.

Art. 3.

I servizi pubblici degli enti locali e dei consorzi possono essere gestiti:

a) mediante la costituzione di azienda speciale, che verrà destinata alla gestione di uno o più servizi, previa valutazione della possibilità e convenienza tecnico-economica di un esercizio congiunto;

b) in economia, quando, per l'importanza limitata o per il carattere dei servizi, non si ritenga di procedere alla costituzione di una azienda speciale;

c) in regime di concessione a terzi, quando, non ricorrendo l'ipotesi di cui alla precedente lettera *b*), sussistano comprovate ragioni di impossibilità per la costituzione di una azienda speciale.

La concessione dovrà essere di preferenza accordata ad enti pubblici economici o a

società a capitale pubblico e non potrà avere una durata superiore ai dieci anni, salvo i casi in cui la parte prevalente degli immobilizzi necessari allo svolgimento del servizio non sia ammortizzabile entro il decennio e salva la maggiore durata delle concessioni assentite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La concessione è rinnovabile.

Art. 4.

Gli enti locali possono assumere con diritto di privativa i servizi indicati nel secondo comma del precedente articolo 1 con i numeri 1), 2), 5), 7), 8), 9), 12), 13), 15), 16), 17), 19) e 20), con le limitazioni ivi stabilite. Sono comunque esclusi dalla privativa delle affissioni i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità e dalla privativa dei trasporti funebri i trasporti di soci di enti morali costituiti a tal fine.

Qualora intendano esercitare il suddetto diritto di privativa, gli enti locali sono previamente tenuti ad ottenere con decreto del presidente della Giunta regionale, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, l'espropriazione, salvo indennizzo, degli impianti e dei materiali considerati utili agli effetti dell'esercizio delle eventuali imprese gerenti il servizio.

Per la determinazione dell'indennità si applicano i criteri fissati dal terzo comma dell'articolo seguente e la deliberazione di assunzione del servizio equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5.

Qualora il servizio pubblico sia già affidato in concessione a terzi, l'ente locale può assumere l'esercizio diretto in economia o a mezzo di azienda speciale mediante riscatto, con preavviso di almeno un anno.

Tale potestà può essere esercitata quando dall'effettivo inizio dell'esercizio del pubblico servizio, in base alla concessione originaria, sia trascorso un terzo del tempo stabilito per la durata della concessione. Tuttavia gli enti locali hanno sempre diritto al riscat-

to quando siano passati dieci anni dall'effettivo inizio dell'esercizio, ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati cinque.

In caso di riscatto è corrisposta al concessionario un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti elementi:

a) valore industriale degli impianti e dei relativi materiali mobili e immobili, al momento del riscatto, considerato utile agli effetti dell'esercizio del servizio, tenute presenti le clausole previste dal contratto di concessione circa la proprietà di detto materiale allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazione o sussidi da parte dell'ente locale, nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal concessionario e dei premi eventualmente pagati dall'ente locale concedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, tante annualità calcolate sulla media dell'utile ricavato nell'ultimo triennio. Il numero delle suddette annualità si computa fino ad un massimo di cinque.

L'ammontare dell'indennità di riscatto può essere determinato in accordo tra le parti.

In mancanza di accordo tra le parti o di consensuale ricorso alla giurisdizione arbitrale prevista dall'articolo 1473 del codice civile, l'ammontare dell'indennità è determinato dall'ente locale in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da tecnici designati dall'ente stesso, salva opposizione del concessionario da proporsi innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione della perizia. Anche in pendenza di tale opposizione, l'ente locale, previo deposito dell'indennità come sopra determinata, potrà prendere immediato possesso dell'impianto e dei materiali inerenti al servizio.

Potranno comunque essere assunti accordi diretti tra l'ente locale ed il concessionario perchè il deposito possa sostituirsi con un pagamento dilazionato ed in tal caso l'ente locale dovrà dare idonee garanzie e corrispondere gli interessi legali.

Gli enti locali che esercitano la facoltà di riscatto devono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso con i terzi, inclusi i dipendenti, per l'esercizio dell'industria o del servizio, purchè i contratti siano stati stipulati ed il personale assunto prima del preavviso di un anno di cui al presente articolo.

Al personale è riconosciuta la pregressa anzianità di servizio e corrisposto un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello goduto nella gestione precedente il riscatto.

Degli oneri derivanti da detti contratti con i terzi sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Il concessionario è tenuto a trasferire all'ente locale il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità maturata dal personale.

Qualora il servizio pubblico sia stato affidato in concessione a terzi, l'ente concedente ha diritto, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione, di immettersi nella proprietà e nel possesso degli impianti e delle attrezzature mobili ed immobili che siano destinati al servizio, ovunque si trovino, senza corresponsione di indennità.

Ai soli effetti della corresponsione dell'indennità sono fatte salve eventuali clausole difformi relative a concessioni già assentite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per uno o più servizi gestiti in economia è istituita apposita commissione di vigilanza presieduta dal legale rappresentante dell'ente locale o del consorzio o da un suo delegato e nominata dal consiglio dell'ente tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa estranee al consiglio stesso. Per la nomina di tale commissione ogni consigliere dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi del numero dei componenti la commissione stessa.

La commissione di vigilanza, costituita da un minimo di due ad un massimo di sei

componenti, oltre al presidente, è riunita di regola una volta al mese e formula osservazioni e proposte all'organo esecutivo e al consiglio dell'ente di appartenenza su tutto quanto attiene al buon funzionamento del servizio.

TITOLO II

ASSUNZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI

CAPO I

PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE E LA REVOCA DEI PUBBLICI SERVIZI

Art. 7.

L'assunzione dei pubblici servizi da parte del comune o della provincia è deliberata dal consiglio comunale o provinciale. Qualora debbano assumersi più servizi, si provvederà con unica deliberazione.

Con la delibera di cui al comma precedente o anche con la successiva deliberazione l'ente locale potrà statuire se i servizi vengono assunti esercitando il diritto di privativa di cui all'articolo 4.

La deliberazione dovrà indicare gli obiettivi di benessere o di sviluppo economico e sociale della collettività che si intendono perseguire attraverso l'assunzione dei pubblici servizi e dovrà essere corredata da un progetto di massima che, per ciascuno dei servizi assunti, indichi:

1) l'oggetto, la finalità e l'interesse specifico del servizio;

2) le opere eventuali di impianto e il loro costo previsto;

3) i mezzi con cui l'ente intende far fronte alle spese di impianto;

4) il costo presunto della gestione del servizio e i mezzi per farvi fronte.

Nel caso di espropriazione di cui all'articolo 4, secondo comma, o di riscatto di cui

all'articolo 5, la deliberazione deve indicare anche la consistenza particolareggiata degli impianti e dei materiali considerati utili agli effetti dell'esercizio e l'ammontare presumibile dell'indennità.

Nella deliberazione, con la quale il consiglio comunale o provinciale provvede alla assunzione dei servizi pubblici, dovrà specificarsi il modo in cui i servizi verranno gestiti, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 8.

Le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali di revoca dell'assunzione di pubblici servizi devono essere motivate ed adottate con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri stessi.

La stessa disposizione si applica alle deliberazioni con cui si disponga il recesso dell'ente locale da un consorzio o la soppressione di aziende speciali.

Art. 9.

Per l'apprestamento *ex-novo* di servizi pubblici e per la costituzione di aziende speciali anche a seguito di riscatto di servizi precedentemente gestiti in regime di concessione, i comuni e le provincie, quando manchino di altre risorse, sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui.

I mutui di cui al precedente comma possono essere contratti con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali, con gli istituti e le sezioni abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè con gli istituti di diritto pubblico finanziari ed assicurativi, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere a

investimenti di capitali in imprese industriali, nonchè con le banche popolari, casse rurali e istituti di credito locali.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui anzidetti, i comuni e le province e i loro consorzi sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituende aziende speciali, nel limite di un terzo del loro ammontare quale risulta dal progetto di massima, previsto dal precedente articolo 7, terzo comma, approvato in via definitiva dal consiglio dell'ente locale e dai competenti organi di controllo.

Gli istituti e sezioni di credito di cui al secondo comma sono autorizzati a concedere i mutui ivi previsti e ad accettare le relative delegazioni di pagamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUI CONSORZI

Art. 10.

Nel caso di costituzione del consorzio, all'assunzione dei pubblici servizi da parte di ciascuno degli enti locali partecipanti, verrà provveduto con la medesima deliberazione con cui il consiglio dell'ente locale dispone la partecipazione al consorzio da costituirsi oppure l'adesione, attraverso propria domanda o a seguito di invito ricevuto, al consorzio già costituito.

Con la medesima deliberazione dovrà specificarsi il modo in cui i servizi verranno gestiti, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 11.

All'organizzazione dei consorzi di cui al presente capo, deve provvedersi mediante uno statuto consortile, nel quale devono determinarsi:

1) la sede, lo scopo, la denominazione e la durata del consorzio;

2) la composizione e la durata in carica dell'assemblea consortile, che non potrà co-

munque superare i cinque anni, le modalità per la nomina del presidente, l'indicazione del numero dei rappresentanti di ciascun ente e del modo della loro elezione, che deve garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi politici in seno ai consigli degli enti locali consorziati;

3) le cause di incompatibilità e di decadenza dei membri dell'assemblea consortile e le modalità per la loro surrogazione;

4) le forme di convocazione dell'assemblea consortile e i casi e le modalità del suo scioglimento;

5) la costituzione di altri organi consortili con funzioni esecutive o di rappresentanza del consorzio;

6) le quote di partecipazione e le modalità di versamento delle stesse;

7) le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite;

8) le condizioni per l'eventuale ammissione al consorzio, su loro domanda o su invito, di altri enti locali;

9) i casi di esclusione e di recesso;

10) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati;

11) le norme relative alla cessazione del consorzio e alla devoluzione del patrimonio;

12) tutte le altre norme necessarie alla organizzazione e al proficuo funzionamento del consorzio.

Lo statuto consortile è adottato con apposita deliberazione dagli enti locali partecipanti all'atto della assunzione dei pubblici servizi. Lo stesso procedimento deve seguirsi per il caso di sua modificazione.

Art. 12.

L'assemblea consortile, quando ne ravvisi l'opportunità per l'attuazione delle finalità del consorzio, potrà rivolgere ad altri enti locali, oltre quelli originariamente partecipanti, l'invito ad aderire al consorzio.

Può essere consentita la partecipazione ai consorzi e può essere rivolto invito di adesione ai comuni che, sebbene non ricadenti nell'ambito territoriale consortile, abbiano

interesse ad avvalersi di singoli servizi gestiti dai consorzi.

Negli statuti dei consorzi potrà essere previsto che, con deliberazione dell'assemblea consortile, il consorzio venga esteso a nuovi servizi oltre quelli che ne formavano oggetto sin dalla costituzione.

Art. 13.

Ai consorzi è consentito di emettere obbligazioni, nonchè di promuovere la costituzione di fondi di sviluppo delle imprese pubbliche locali, cui possono aderire i consorzi e altri enti locali operanti nella regione.

Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali sulle aziende speciali

Art. 14.

Le aziende speciali istituite dagli enti locali o dai loro consorzi hanno il compito dell'efficiente ed economica gestione dei pubblici servizi locali nell'ambito delle direttive loro impartite dall'ente di appartenenza.

Le aziende speciali sono imprese pubbliche dei rispettivi enti locali, senza personalità giuridica, ma con autonomia amministrativa e organizzativa; hanno bilancio e contabilità separate da quelli ordinari dell'ente locale ma non hanno soggettività tributaria autonoma rispetto ad esso.

Per il conseguimento dei propri compiti e per l'efficienza e lo sviluppo dei servizi loro affidati le aziende amministrano il fondo di dotazione ad esse conferito dagli enti locali, sia originariamente sia con stanziamenti successivi, nonchè i propri fondi di riser-

va o di ammortamento, autorizzati dal regolamento speciale.

In funzione dei propri compiti le aziende hanno un proprio patrimonio, costituito dai beni ed impianti che ad esse conferisca, inizialmente o successivamente, l'ente locale, dai propri beni, impianti, macchinari e materiali e da proprie acquisizioni od incrementi patrimoniali.

Gli organi delle aziende speciali sono legittimati, in conformità alle norme della presente legge ed a quelle contenute nei regolamenti speciali delle aziende stesse, al compimento di tutti i negozi giuridici necessari all'assolvimento dei compiti delle aziende ed a stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Art. 15.

Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda speciale, in quanto non sia direttamente disposto dalla legge, dovrà provvedersi, con la stessa deliberazione di assunzione dei pubblici servizi da essa gestiti, alla adozione di un regolamento speciale che in particolare determini:

1) gli scopi dell'azienda, la sua denominazione e la sede;

2) il fondo di dotazione dell'azienda, nell'ammontare conferito e con la possibilità di ulteriori conferimenti e reintegrazioni, e le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite e la costituzione dei fondi di riserva e di ammortamento;

3) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, i motivi di incompatibilità e di decadenza, le modalità di surrogazione, le attribuzioni del presidente e di chi eevntualmente lo sostituisce e dei suoi membri, le modalità relative alla convocazione e allo svolgimento delle sedute del consiglio stesso;

4) il numero dei componenti e le norme relative alle riunioni e alle deliberazioni del collegio dei revisori, alle cause di incompatibilità e di decadenza e alla surrogazione dei suoi membri;

5) i casi e le modalità di scioglimento del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori;

6) le modalità per la discussione e la consultazione con i lavoratori e le loro rappresentanze sui più rilevanti problemi della programmazione aziendale, della organizzazione interna e della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro;

7) le norme da osservare per la gestione economica, per la contabilità, per i contratti e per le spese e opere da eseguirsi in economia;

8) le modalità relative alla nomina, al trattamento economico e normativo ed ai motivi di incompatibilità del direttore;

9) le norme relative al servizio di tesoreria o di cassa;

10) tutte le altre principali disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento dell'azienda.

Ove si tratti di consorzi, l'adozione del regolamento speciale di organizzazione e funzionamento dell'azienda speciale è demandata all'assemblea consortile.

SEZIONE SECONDA

Organi dell'azienda speciale e rapporti con l'ente locale

Art. 16.

Organi dell'azienda speciale sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio dell'ente locale al di fuori dei propri componenti e dei dipendenti dell'ente locale stesso tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa, è

composto da un numero dispari di membri, compreso il presidente, non inferiore a tre e non superiore a nove; i suoi componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica sino alla nomina da parte dell'ente locale del nuovo consiglio di amministrazione.

Il presidente è nominato dal consiglio dell'ente locale con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

Nella nomina dei membri del consiglio di amministrazione ogni membro del consiglio dell'ente locale dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri di amministrazione da eleggere.

Alle nomine il consiglio dell'ente locale provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il suo presidente e l'organo esecutivo.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere rinnovato nel caso in cui, durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio dell'ente locale o nella maggioranza degli enti consorziati a seguito di elezioni.

A favore del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità la cui entità è stabilita dal consiglio dell'ente locale.

Art. 18.

Al consiglio di amministrazione compete di:

a) predisporre la relazione previsionale;

b) deliberare il conto consuntivo;

c) determinare le tariffe dei pubblici servizi;

d) deliberare la contrazione di mutui;

e) deliberare la tabella numerica del personale, il relativo trattamento normativo ed economico e gli accordi collettivi aziendali di lavoro;

f) deliberare la nomina e la cessazione dal servizio del direttore e del personale

aziendale, nonchè irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura;

g) deliberare l'eventuale nomina del tesoriere o del cassiere;

h) deliberare i regolamenti interni di servizio;

i) deliberare l'alienazione o l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonchè la stipulazione dei contratti;

l) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 19;

m) deliberare inoltre tutti gli altri provvedimenti occorrenti per il funzionamento dell'azienda speciale che per legge o per statuto consortile non competano ad altri organi.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 19.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda speciale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, può stare in giudizio, senza necessità della previa deliberazione di cui all'articolo 18, lettera *l*), quando si tratti della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, firma gli atti che comportano impegni per l'azienda, sovraintende al buon funzionamento dell'azienda, vigila sull'operato del direttore ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dal regolamento speciale. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione necessari per garantire il funzionamento dell'azienda e li sottopone a ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

Il presidente può delegare a uno o più membri del consiglio di amministrazione

parte delle proprie competenze, nonchè la firma degli atti che comportino impegni per l'azienda.

Art. 20.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal consiglio dell'ente locale con voto limitato a due nomi. I membri del collegio durano in carica cinque anni, non sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone estranee ai consigli e dotate di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il collegio dei revisori provvede nella prima seduta alla elezione del presidente.

Al collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui al secondo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 17;

Art. 21.

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile ed in generale sulla gestione finanziaria dell'azienda.

Il controllo da parte del collegio dei revisori e la relazione al consiglio dell'ente locale sulle risultanze emergenti sono effettuati, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei membri del collegio dei revisori o un terzo dei membri del consiglio dell'ente locale.

Il collegio dei revisori assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

I componenti del collegio dei revisori hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori, dal direttore e dagli impiegati.

Art. 22.

Al direttore compete:

a) sopraintendere all'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda;

b) dirigere l'intero personale della azienda;

c) adottare, nei casi ed in conformità alle norme stabilite dal regolamento spe-

ciale, la sanzione disciplinare della censura e, per le sanzioni più gravi, fare proposte al consiglio di amministrazione;

d) provvedere alla sospensione cautelare nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al presidente;

e) informare di volta in volta il consiglio di amministrazione di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda speciale e provocare da esso i provvedimenti reputati opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento di questa;

f) presentare al consiglio di amministrazione, alla fine di ogni mese, una relazione sull'andamento dell'azienda;

g) presentare al consiglio di amministrazione il conto economico consuntivo;

h) stipulare i contratti di utenza;

i) controfirmare i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli di entrata e di uscita, firmare la corrispondenza e tutti gli atti in genere dell'azienda speciale che non spettino al presidente.

Il direttore assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione e provvede ad eseguire le relative deliberazioni.

Art. 23.

All'ente locale o al consorzio compete la determinazione dell'indirizzo cui l'azienda speciale deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e la emanazione delle direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

Spetta al consiglio dell'ente locale:

a) nominare il presidente e i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare i membri del collegio dei revisori;

c) formulare programmi pluriennali per lo sviluppo dell'azienda, nei quali siano contenute direttive circa l'espansione ed il potenziamento del servizio, i nuovi investimenti, i modi di finanziamento, i criteri

generali di gestione, la politica tariffaria, e del personale, il coordinamento con altre aziende;

d) sulla base della verifica dello stato di attuazione del programma e del giudizio sui risultati raggiunti, approvare la relazione previsionale predisposta dal consiglio di amministrazione, formulando al riguardo eventuali osservazioni;

e) approvare il conto consuntivo;

f) approvare le tariffe dei pubblici servizi che, di massima, dovranno assicurare la copertura dei costi di esercizio;

g) approvare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di contrazione di mutui;

h) approvare la tabella numerica del personale;

i) deliberare le modifiche del regolamento speciale;

l) deliberare la fusione con altre aziende speciali;

m) deliberare le forme di cooperazione ed associazione con altre aziende speciali, adottando lo schema delle relative convenzioni.

In caso di grave o reiterata inosservanza delle direttive di cui al primo e al secondo comma, lettera *c*), del presente articolo da parte del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, previa motivata contestazione alla quale è consentito presentare controdeduzioni nel termine di venti giorni, il consiglio dell'ente locale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata e adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri stessi.

Art. 24.

Nel caso di costituzione di un consorzio ai sensi del capo II del titolo secondo della presente legge, le competenze conferite al consiglio dell'ente locale vengono esercitate dall'assemblea consortile.

SEZIONE TERZA

Contabilità e finanza delle aziende speciali

Art. 25.

Entro il 15 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone e delibera una relazione previsionale nella quale indica:

a) il riassunto dei dati dell'ultimo conto economico nonchè di quelli successivamente intervenuti e la loro valutazione in rapporto allo stato di attuazione del programma formulato dal consiglio dell'ente locale;

b) il prevedibile andamento successivo della gestione aziendale;

c) un programma, da predisporre tenendo conto delle direttive contenute nel programma pluriennale formulato dal consiglio dell'ente locale, in cui sia fornita la indicazione dei miglioramenti, degli ampliamenti degli impianti e delle attrezzature, delle trasformazioni degli impianti e della organizzazione dei servizi, cui l'azienda intende provvedere nel corso dell'anno, con la specificazione dei modi di finanziamento;

d) tutti gli altri dati utili per un ponderato esame delle previsioni aziendali.

La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale entro otto giorni dalla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 26.

La relazione previsionale predisposta dal consiglio di amministrazione è sottoposta all'approvazione del consiglio dell'ente locale, previo invio di copia dei documenti relativi ai singoli suoi membri almeno dieci giorni prima.

Le eventuali previsioni di disavanzo o di conferimento di utili sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente locale negli

appositi titoli di parte corrente o in conto capitale, per la spesa e per l'entrata, in relazione alle componenti economiche della gestione prevista. Nel caso di azienda speciale consortile dette previsioni sono iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi enti locali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

I consigli degli enti locali debbono disporre l'erogazione delle somme previste in bilancio a copertura delle perdite di esercizio in rate bimestrali anticipate.

Art. 27.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, comprendente il conto patrimoniale e quello economico, redatti sulla base degli schemi allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, corredato di una relazione e degli allegati necessari alla chiarezza e comprensione del conto medesimo, esprimendo inoltre il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale ed esponendo i criteri seguiti ed i provvedimenti che si reputano opportuni per conseguire miglioramenti ed economie.

Entro lo stesso termine il collegio dei revisori riferisce con propria relazione al consiglio dell'ente locale sui risultati dell'esercizio, sulle verifiche effettuate, anche con sue osservazioni e proposte.

Art. 28.

Il conto consuntivo, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, è inviato in copia ai membri del consiglio dell'ente locale e resta depositato per un mese presso la segreteria dell'ente o degli enti locali interessati in modo che tutti gli elettori, gli enti ed associazioni interessate possano prenderne visione e presentare al consiglio dell'ente locale eventuali osservazioni.

Il conto consuntivo dell'azienda speciale è sottoposto all'approvazione del consiglio

dell'ente locale nella prima sessione dopo la scadenza del deposito in visione agli elettori.

L'eventuale eccedenza del disavanzo rispetto a quella iscritta nel bilancio di previsione degli enti locali sarà iscritta nella parte della spesa del bilancio degli enti stessi dell'esercizio successivo, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 26.

Art. 29.

Le aziende speciali possono contrarre mutui alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento dei mutui precedentemente contratti non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, le aziende speciali possono rilasciare, a favore dei mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal n. 2 del primo comma del presente articolo.

Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente del consiglio di amministrazione e dal tesoriere dell'azienda.

Art. 30.

Nei limiti delle esigenze del buon funzionamento dell'esercizio corrente, le aziende speciali possono provvedere con deliberazione ordinaria ad aperture di credito a scadenza o a revoca, ad anticipazioni a breve termine e ad altre normali operazioni di credito aventi scadenza non superiore a dodici mesi.

Art. 31.

Gli enti e gli istituti di credito e assicurativi indicati nell'articolo 9, secondo comma, della presente legge sono autorizzati a

concedere mutui alle aziende speciali e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui al precedente articolo 29, le quali sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti o istituti finanziari.

SEZIONE QUARTA

Controlli sull'azienda speciale

Art. 32.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo seguente, sono immediatamente esecutive e devono, a pena di loro decadenza, essere trasmesse per estratto entro otto giorni al consiglio dell'ente locale di appartenenza.

Art. 33.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del primo comma dell'articolo 18 e i provvedimenti che vincolano i futuri esercizi, con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soggetti alla speciale approvazione del consiglio dell'ente locale.

Nel termine di quindici giorni dalla data del loro ricevimento il consiglio dell'ente locale deve pronunciarsi, salvo quanto disposto dall'articolo 28, secondo comma.

In caso di approvazione da parte del consiglio dell'ente locale le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale divengono esecutive. Qualora viceversa non ritenga di poter concedere la propria approvazione, il consiglio dell'ente locale dispone il rinvio della deliberazione al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale con le proprie osservazioni.

Se il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale accoglie integralmente le osservazioni formulate dal consiglio dell'ente locale nel termine di otto giorni dal ricevimento di queste ultime, la deliberazione diviene esecutiva.

In caso diverso la decisione definitiva compete al consiglio dell'ente locale che, sentiti il presidente e il direttore dell'azienda, deve deliberare nel termine successivo di quindici giorni.

È fatto obbligo di comunicare ai singoli enti locali le deliberazioni dei consigli di amministrazione delle aziende speciali consortili concernenti i punti *a*), *b*), *c*), *d*) del primo comma dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 34.

Le deliberazioni del consiglio dell'ente locale di cui all'articolo precedente sono sottoposte al controllo degli organi regionali.

L'invio delle deliberazioni suddette all'organo di controllo competente viene effettuato entro otto giorni dalla loro adozione.

Le medesime diventano esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento, l'organo di controllo non notifica al consiglio dell'ente locale una ordinanza motivata che le annulli per vizi di legittimità.

Art. 35.

I termini stabiliti nella presente sezione sono perentori. In difetto di decisione degli organi di controllo entro i termini stabiliti le deliberazioni si intendono approvate e diventano esecutive.

SEZIONE QUINTA

I dipendenti delle aziende speciali

Art. 36.

Il rapporto di lavoro del direttore, dei dirigenti, degli impiegati e dei salariati è di diritto privato.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale minimo del direttore e dei dipendenti è quello derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi integrativi di settore e aziendali, laddove esistano, nonchè dalle leggi vigenti in materia.

Gli accordi integrativi possono disciplinare esclusivamente materie ad essi demandate dai contratti collettivi nazionali.

Le controversie di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

È consentito al personale delle aziende speciali regolarmente assunto il trasferimento ad altra azienda su richiesta del dipendente e con l'assenso delle due aziende interessate, ovvero su richiesta di un'azienda e con l'assenso dell'interessato e dell'altra azienda.

In caso di cessazione di attività o di riduzione del personale di un'azienda speciale, l'ente locale può disporre il trasferimento del personale esuberante ad altra sua azienda o ad altro servizio gestito in economia, sentita l'azienda destinataria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al personale trasferito si applica il trattamento economico e normativo previsti per il personale dell'azienda o servizio di destinazione.

L'eventuale migliore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o in seguito a successivi passaggi di categoria.

Nei casi di trasferimento del personale previsti nel presente articolo opera la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

SEZIONE SESTA

Responsabilità degli amministratori e dipendenti delle aziende speciali

Art. 37.

Gli amministratori, il direttore e i dipendenti dell'azienda speciale sono tenuti a risarcire l'azienda dei danni arrecati con dolo o colpa grave o derivati da violazioni di doveri d'ufficio.

Se il fatto dannoso sia imputabile a più persone, esse sono tenute in solido al risar-

cimento. Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, gli stessi saranno tenuti a risarcire il danno in proporzione delle rispettive colpe.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori che per legittimi motivi non abbiano preso parte alla deliberazione da cui sia derivato il danno o che abbiano fatto constare in tempo nel verbale il proprio dissenso.

Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine e semprechè l'ordine stesso non fosse manifestamente illegittimo. Il dipendente, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo si applicano anche ai membri del collegio dei revisori, qualora il danno subito dall'azienda speciale sia imputabile per dolo o colpa grave, in via esclusiva o concorrente, ad omesso, ritardato o comunque negligente esercizio dei loro poteri di vigilanza.

Art. 38.

Le azioni di risarcimento di cui ai precedenti articoli vanno promosse innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore nella cui circoscrizione ha sede l'azienda speciale.

Il diritto al risarcimento si prescrive nei termini previsti dal Codice civile.

Art. 39.

Il direttore dell'azienda speciale, che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i dirigenti dei singoli servizi, di fatti imputabili a dipendenti dell'azienda che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 37, deve riferirne senza indugio al presidente del consiglio di amministrazione e, per conoscenza, al presidente del collegio dei revisori, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Compete al consiglio di amministrazione di accertare se sussistano gli estremi dell'illecito adottando al riguardo una motivata deliberazione e, se del caso, di promuovere, sentito il collegio dei revisori, l'azione di risarcimento nei confronti dei presunti responsabili.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad uno o più amministratori o membri del collegio dei revisori, i poteri di cui al precedente comma spettano al consiglio dell'ente locale, omesso il parere del collegio dei revisori se l'illecito sia imputabile ad uno o più membri di tale collegio.

Art. 40.

Restano ferme le ulteriori responsabilità penali e disciplinari a carico degli amministratori, dei membri del collegio dei revisori, del direttore e del personale dipendente dell'azienda speciale per i fatti di cui agli articoli precedenti qualora ne ricorrano gli estremi.

SEZIONE SETTIMA

Fusione di aziende speciali

Art. 41.

La fusione di più aziende speciali è deliberata dal consiglio dell'ente locale interessato, che, con lo stesso atto deliberativo, determina le relative modalità dell'unica azienda da costituirsi.

Allo stesso organo compete l'adozione del nuovo regolamento speciale e la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione di fusione e non siano nominati i nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, rimangono in funzione gli organi delle singole aziende speciali. I singoli consigli di ammi-

nistrazione, in tale periodo, non potranno compiere che atti di ordinaria amministrazione.

Art. 42.

Le operazioni attinenti alle trasformazioni di società a totale partecipazione dell'ente locale aventi ad oggetto la gestione di un pubblico servizio in aziende speciali e aventi il medesimo scopo sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, catastali e ipotecarie, nonchè dalla imposta sull'incremento di valore degli immobili e dall'imposta sul valore aggiunto, e non danno luogo a realizzazione di plusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Le plusvalenze eventualmente accertate vanno iscritte nel fondo di riserva della costituenda azienda speciale.

SEZIONE OTTAVA

Attività extraterritoriali delle aziende speciali

Art. 43.

Gli enti locali che intendono giovarsi dell'esercizio dei servizi pubblici di cui alla presente legge, gestiti da altri enti locali o consorzi in economia o a mezzo di azienda speciale ovvero concessi a terzi, qualora siano risultate insussistenti le condizioni per una gestione consortile, possono chiederne la estensione al loro territorio.

La deliberazione di estensione deve contenere apposito schema di convenzione da stipularsi successivamente con l'ente locale o consorzio e con l'azienda speciale ovvero con l'impresa concessionaria.

La convenzione deve regolare i rapporti economici, le condizioni generali e particolari di gestione e le forme di consultazione periodica degli enti contraenti al fine di regolare le norme di esercizio del servizio e i suoi futuri sviluppi.

SEZIONE NONA

Cooperazione e associazione delle aziende speciali

Art. 44.

Le aziende speciali di un medesimo ente locale o consorzio ovvero anche di enti locali o consorzi diversi danno vita a forme di cooperazione e associazione fra loro sia ai fini del coordinamento delle gestioni nell'ambito di dimensioni più convenienti dal punto di vista tecnico-economico, quando non sia risultata possibile la creazione di un'unica azienda ovvero di un consorzio, sia ai fini di far fronte in modo coordinato alle esigenze inerenti agli acquisti, agli aggiornamenti nella organizzazione aziendale, all'addestramento del personale, agli studi sui costi di produzione, alla informazione tecnica, alla ricerca scientifica e ad ogni altra esigenza dei servizi pubblici.

Tali associazioni e cooperazioni hanno carattere volontario e sono decise con deliberazioni dei consigli degli enti locali interessati e regolate con convenzioni stipulate dalle aziende stesse.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali provvedono a deliberare la riorganizzazione delle aziende speciali esistenti e la nuova formulazione dei relativi regolamenti speciali per adeguarli alle norme di organizzazione e di gestione previste dalla presente legge.

Art. 46.

Sono abrogati:

il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;

gli articoli 261, 262, 263 e 264 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, incompatibili con la presente legge;

tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 47.

Per le concessioni assentite prima della entrata in vigore della presente legge dovranno essere rispettati i termini e le modalità previsti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo quanto concerne le disposizioni relative alle determinazioni ed al pagamento delle indennità di riscatto o di fine cessazione ed alla presa di possesso degli impianti per i quali varranno quelle di cui all'articolo 5 della presente legge.